Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2023/2113(INI)

26.11.2023

PROGETTO DI RELAZIONE

Relazione sulla relazione sullo Stato di diritto 2023 della Commissione (2023/2113(INI))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Sophia in 't Veld

Relatrice per parere della commissione associata a norma dell'articolo 57 del regolamento:
Adrián Vázquez Lázara, commissione giuridica

PR_INI

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO3

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Relazione sulla relazione sullo Stato di diritto 2023 della Commissione (2023/2113(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2, 3, paragrafo 1, 3, paragrafo 3, secondo comma, 4, paragrafo 3 e gli articoli 5, 6, 7, 11, 19 e 49,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli relativi al rispetto, alla tutela e alla promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, tra cui gli articoli 70, 258, 259, 260, 263, 265 e 267,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea,

– vista la comunicazione della Commissione del 5 luglio 2023 dal titolo "Relazione sullo Stato di diritto 2023 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea" (COM(2023)0800),

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione[1] ("regolamento relativo alla condizionalità legata al rispetto dello Stato di diritto"),

– visto il regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio[2],

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

– visti gli strumenti delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e le raccomandazioni e le relazioni dell'esame periodico universale delle Nazioni Unite, nonché la giurisprudenza degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite e le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani,

– viste le raccomandazioni e relazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, dell'Alto Commissario per le minoranze nazionali, del Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione e di altri organi dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),

– visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Carta sociale europea, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti

[1] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.
[2] GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1.

dell'uomo e del Comitato europeo dei diritti sociali, nonché le convenzioni, le raccomandazioni, le risoluzioni, i pareri e le relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del commissario per i diritti umani, della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, del Comitato direttivo sull'antidiscriminazione, la diversità e l'inclusione, della Commissione di Venezia e di altri organi del Consiglio d'Europa,

– visti il "memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea" del 23 maggio 2007 e le conclusioni del Consiglio dell'8 luglio 2020 sulle priorità dell'UE relative alla cooperazione con il Consiglio d'Europa nel periodo 2020-2022,

– vista la proposta motivata della Commissione del 20 dicembre 2017 riguardante la decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia (COM(2017)0835), pubblicata in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE,

– viste le relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 19 luglio 2022, dal titolo "Società civile in Europa: ancora sotto pressione", dell'8 giugno 2022 dal titolo "La relazione sui diritti fondamentali 2022", del 19 agosto 2022 dal titolo "Proteggere lo spazio civico nell'UE" e del 3 novembre 2022 dal titolo "Antisemitismo: rassegna degli episodi di antisemitismo registrati nell'Unione europea nel periodo 2011-2021" nonché altre relazioni, dati e strumenti dell'Agenzia, in particolare il sistema di informazione europeo sui diritti fondamentali (EFRIS),

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali[3],

– vista la sua risoluzione del 1° marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia[4],

– vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla necessità di istituire uno strumento europeo dei valori per sostenere le organizzazioni della società civile che promuovono i valori fondamentali all'interno dell'Unione europea a livello locale e nazionale[5],

– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione[6],

– vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali[7],

– vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in

[3] GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.
[4] GU C 129 del 5.4.2019, pag. 13.
[5] GU C 390 del 18.11.2019, pag. 117.
[6] GU C 433 del 23.12.2019, pag. 66.
[7] GU C 363 del 28.10.2020, pag. 45.

materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali[8],

– vista la sua risoluzione del 13 novembre 2020 sull'impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali[9],

– vista la sua risoluzione del 10 giugno 2021 sulla situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e l'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo al regime di condizionalità[10],

– vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione[11],

– vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sull'elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione[12],

– vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sul tema "Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE: il ricorso indebito ad azioni nel quadro del diritto civile e penale per mettere a tacere i giornalisti, le ONG e la società civile"[13],

– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2021 sulla valutazione delle misure preventive per evitare la corruzione, la spesa irregolare e l'uso improprio dei fondi UE e nazionali in caso di fondi di emergenza e settori di spesa connessi alla crisi[14],

– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2022 sulla riduzione degli spazi per la società civile in Europa[15],

– vista la risoluzione del 10 marzo 2022 sullo Stato di diritto e le conseguenze della sentenza della CGUE[16],

– vista la sua risoluzione del 19 maggio 2022 sulla relazione sullo Stato di diritto 2021 della Commissione[17],

– vista la sua risoluzione del 9 giugno 2022 sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa polacco (RRF)[18],

– vista la sua risoluzione del 15 settembre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla constatazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria

[8] GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.
[9] GU C 415 del 13.10.2021, pag. 36.
[10] GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 86.
[11] GU C 81 del 18.2.2022, pag. 27.
[12] GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 146.
[13] GU C 205 del 20.5.2022, pag. 2.
[14] GU C 251 del 30.6.2022, pag. 48.
[15] GU C 347 del 9.9.2022, pag. 2.
[16] GU C 347 del 9.9.2022, pag. 168.
[17] GU C 479 del 16.12.2022, pag. 18.
[18] GU C 493 del 27.12.2022, pag. 108.

dei valori su cui si fonda l'Unione[19],

– vista la sua relazione del 15 settembre 2022 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2020 e 2021[20],

– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2022 sullo Stato di diritto a Malta, cinque anni dopo l'assassinio di Daphne Caruana Galizia[21],

– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2022 sull'aumento dei reati generati dall'odio contro persone LGBTIQ in Europa alla luce del recente omicidio omofobo in Slovacchia[22],

– vista la sua risoluzione del 10 novembre 2022 sulla giustizia razziale, la non discriminazione e la lotta al razzismo nell'UE[23],

– vista la sua risoluzione del 24 novembre 2022 sulla valutazione del rispetto da parte dell'Ungheria delle condizioni relative allo Stato di diritto ai sensi del regolamento sulla condizionalità e lo stato di avanzamento del piano di ripresa e resilienza ungherese[24],

– vista la sua risoluzione del 30 marzo 2023 sullo Stato di diritto 2022 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea[25],

– vista la relazione della commissione d'inchiesta PEGA e la sua risoluzione e relative raccomandazioni[26],

– viste le relazioni di feedback, le relazioni di missione, le interrogazioni scritte e le risposte del gruppo di monitoraggio sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (DRFMG)[27],

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione giuridica,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2023),

Sistemi giudiziari

1. ribadisce che una magistratura indipendente rappresenta la struttura portante dello Stato di diritto, in quanto condizione fondamentale per il ricorso effettivo quando i diritti e le libertà sono negati o violati; sottolinea che una magistratura indipendente ed efficiente è

[19] Testi approvati, P9_TA(2022)0324.
[20] Testi approvati, P9_TA(2022)0325.
[21] Testi approvati, P9_TA(2022)0371.
[22] Testi approvati, P9_TA(2022)0372.
[23] Testi approvati, P9_TA(2022)0389.
[24] Testi approvati, P9_TA(2022)0422.
[25] Testi approvati, P9_TA(2023)0094.
[26] Testi approvati, P9_TA(2023)0244.
[27] Per tutte le attività di monitoraggio del DRFMG cfr.: https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe-democracy-rule-of-law-and-fundament/product-details/20190103CDT02662.

fondamentale per l'attuazione del diritto dell'UE, dato che la Commissione si affida alle autorità giudiziarie nazionali per la sua applicazione; esprime preoccupazione in merito al fatto che tale "presunzione di rispetto" diventa "pretesa di rispetto" nel momento in cui la Commissione ignora le mancanze delle autorità giudiziarie nazionali; osserva con preoccupazione che sebbene taluni sistemi giudiziari possano apparire solidi a livello teorico, in taluni casi non sono al riparo dall'appropriazione dello Stato, dalle ingerenze politiche o dal nepotismo; è consapevole del fatto che tale fenomeno è difficile da individuare valutando semplicemente le strutture formali; esorta pertanto la Commissione a condurre un'analisi qualitativa più approfondita che includa elementi contestuali;

2. osserva che la Commissione riscontra ampie disparità tra gli Stati membri in termini di indipendenza e garanzie giudiziarie; rileva che la relazione menziona diverse iniziative positive e sviluppi in atto in relazione ai consigli della magistratura, in particolare in Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Italia, Svezia, Finlandia e Ungheria; sottolinea, tuttavia, che una valutazione indipendente evidenzia che delle quattro "super tappe" relative all'indipendenza della magistratura in Ungheria soltanto una può considerarsi pienamente attuata[28]; prende atto che la Commissione rileva che i timori riguardanti i consigli della magistratura debbano ancora essere affrontati in Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Spagna e Cipro; osserva con preoccupazione che potrebbero essere utilizzate procedure disciplinari quale strumento per limitare l'indipendenza della magistratura, come nel caso di Polonia e Bulgaria; rileva che la Commissione ha infine deferito la Polonia alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) per le violazioni del diritto dell'UE da parte della sua Corte costituzionale;

3. osserva che la Commissione ritiene che, mentre taluni Stati membri, fra cui Finlandia, Austria, Slovenia, Cipro, Svezia e Ungheria, hanno intrapreso o annunciato iniziative per migliorare le procedure di nomina dei giudici e il funzionamento delle corti superiori, permangono problemi nella nomina dei giudici di alto livello a Malta, in Grecia, Lituania, Lettonia e Irlanda; sottolinea che in Polonia permangono gravi preoccupazioni in merito alla precedente nomina dei giudici della Corte suprema, compreso il primo presidente, e in relazione alla persistente mancata attuazione della pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell'UE riguardante la nomina dei giudici alla Camera di controllo straordinario; rileva che la Commissione è dell'avviso che in Slovacchia il reato di abuso del diritto introdotto a carico dei giudici in relazione alle loro decisioni continua a essere motivo di preoccupazione, poiché ha un effetto psicologico negativo su di essi ed è gravoso per le autorità inquirenti;

Corruzione

4. ribadisce che la corruzione rappresenta una grave minaccia per lo Stato di diritto e pregiudica fortemente la fiducia nella democrazia e nell'uguaglianza dinanzi alla legge; invita gli Stati membri a fare molto di più per eliminare la corruzione;

5. si rammarica che, sebbene tutti gli Stati membri abbiano adottato strategie contro la

[28] Comitato di Helsinki ungherese, *Updated summary assessment on Hungary's compliance with the four super milestones aimed at restoring the independence of the judiciary* (Valutazione sintetica aggiornata sul rispetto da parte dell'Ungheria delle quattro super tappe volte a ripristinare l'indipendenza della magistratura), 9 ottobre 2023.

corruzione, la percezione della corruzione vari significativamente nell'UE, per cui Danimarca, Finlandia, Svezia e Paesi Bassi sono considerati i paesi meno corrotti, mentre i livelli percepiti di corruzione di Bulgaria, Malta, Ungheria, Grecia e Slovenia sono preoccupanti[29]; osserva altresì con preoccupazione che la Commissione ritiene che alcuni Stati membri, quali Bulgaria, Malta, Ungheria, Grecia e Slovenia, debbano ancora maturare un'attività comprovata di indagini e perseguimento di casi di corruzione ad alto livello che conducano a condanne definitive dall'effetto deterrente;

6. sottolinea che i governi degli Stati membri e i funzionari dell'UE dovrebbero dare l'esempio evitando qualunque pratica di corruzione e che non ci dovrebbe essere alcuna ingerenza governativa o politica nelle indagini sui casi di corruzione; osserva che anche i funzionari dell'UE possono essere coinvolti in episodi di corruzione, come dimostrato dal caso "Qatargate" e ribadisce pertanto l'invito a includere anche le istituzioni dell'UE nella relazione annuale;

7. condanna il fatto che Malta continui ad attuare il programma che prevede la concessione della cittadinanza sulla base di investimenti finanziari (CBI) che rappresenta un grave rischio di corruzione e di altri reati, in particolare alla luce delle azioni intraprese da diversi altri Stati membri per garantire che tali programmi di concessione della cittadinanza siano aboliti; ribadisce la propria posizione secondo cui la Commissione dovrebbe sfruttare le proprie prerogative per proporre atti legislativi e attuare un divieto legislativo a livello dell'UE per tutti i programmi CBI nell'Unione;

8. ritiene che l'adesione alla Procura europea (EPPO) dovrebbe essere una condizione necessaria per ricevere i fondi dell'UE; ribadisce l'invito a estendere il mandato dell'EPPO;

9. osserva che la corruzione può riguardare le autorità nazionali, comprese le autorità giudiziarie e di polizia, che costituiscono di fatto le autorità preposte alla lotta alla corruzione; ritiene che gli organi dell'UE, come Europol, potrebbero svolgere un ruolo importante nelle indagini sui casi di corruzione e nella raccolta di prove, ma che la necessità di ottenere l'autorizzazione delle autorità nazionali per il coinvolgimento di Europol rappresenta un ostacolo; invita a rafforzare il mandato di Europol in modo che possa condurre indagini sui casi di corruzione del tipo sopra descritto;

Autorità indipendenti

10. sottolinea che il sistema di bilanciamento dei poteri può funzionare soltanto se i difensori civici, le istituzioni nazionali per la difesa dei diritti umani, le autorità di controllo, gli organismi per la parità e tutte le altre autorità indipendenti sono in grado di operare e hanno mandati sufficientemente ampi, godono di indipendenza e di finanziamenti adeguati;

11. osserva che la Commissione rileva la presenza di situazioni estremamente eterogenee nei diversi Stati membri, per cui si osservano sviluppi nella giusta direzione a Cipro, in Slovacchia, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia e Polonia, ostacoli ancora da superare in Lituania, Ungheria e Croazia, l'assenza di istituzioni nazionali per i diritti umani in

[29] Transparency International, *Indice di percezione della corruzione*, 31 gennaio 2023.

Italia, Cechia, Malta e Romania, ritardi nelle nomine per diverse autorità indipendenti in Bulgaria, Spagna e Austria e un rischio per l'effettivo funzionamento dell'istituto supremo per la revisione contabile in Polonia; prende atto con grande preoccupazione dei recenti sviluppi in Grecia, dove autorità indipendenti come l'autorità ellenica per la sicurezza e la privacy delle comunicazioni (ADAE) e l'autorità greca per la protezione dei dati sono oggetto di crescenti pressioni a causa del loro lavoro relativo all'utilizzo illegittimo di spyware e dove di recente i membri del consiglio dell'ADAE sono stati invitati ad agire celermente dal parlamento greco, apparentemente a causa dell'imminente decisione dell'ADAE di imporre una multa all'agenzia di intelligence greca;

Pluralismo dei media e libertà dei media

12. sottolinea che senza il pluralismo e la libertà dei media, la vita democratica e lo Stato di diritto non possono sopravvivere;

13. evidenzia l'importanza della trasparenza della proprietà dei media; osserva che la Commissione rileva che, dalla relazione sullo Stato di diritto 2022, in Grecia, Lussemburgo e Svezia sono stati adottati nuovi atti legislativi che migliorano la trasparenza della proprietà dei media o la disponibilità di informazioni pubbliche in tale ambito e che la relativa normativa è stata rafforzata a Cipro, mentre in Bulgaria, Cechia e Francia non sono ancora avvenuti cambiamenti; rileva altresì che la Commissione osserva che le autorità di regolamentazione dei media non sono protette da salvaguardie sufficienti contro l'ingerenza politica indebita e che le autorità non dispongono di risorse, in particolare in Ungheria, Slovenia, Polonia, Grecia e Romania;

14. sottolinea l'importanza dell'indipendenza editoriale dei media del servizio pubblico e il dovere di tutti gli Stati membri di rispettarla;

15. invita il Consiglio e la Commissione a fornire finanziamenti adeguati per un giornalismo di qualità indipendente ed europeo a livello nazionale, regionale e locale;

Protezione dei giornalisti

16. rammenta che il giornalismo indipendente è un elemento essenziale dello Stato di diritto democratico, in quanto parte del fondamentale sistema di bilanciamento dei poteri e componente del controllo pubblico; esprime preoccupazione per i tentativi deliberati da parte di diversi governi di ridurre al silenzio i giornalisti che denunciano illeciti;

17. esprime rammarico per i preoccupanti sviluppi circa la sicurezza dei giornalisti in diversi Stati membri; osserva che la piattaforma del Consiglio d'Europa che promuove la protezione e la sicurezza dei giornalisti ha registrato oltre 1 600 segnalazioni di minacce dal 2015; deplora gli atti di intimidazione commessi nei confronti dei giornalisti durante le campagne elettorali, come avvenuto di recente in Slovacchia;

18. si rammarica che, nonostante le preoccupazioni sollevate da diverse organizzazioni internazionali, le disposizioni proposte da Malta contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) non siano sufficienti a proteggere l'operato

dei giornalisti[30]; invita il governo greco ad affrontare le gravi sfide individuate da Media Freedom Rapid Response (MFRR), un consorzio che registra e monitora le violazioni della libertà di stampa e dei media e vi risponde, in particolare in relazione alla sorveglianza arbitraria, all'impunità dei reati nei confronti dei giornalisti, alle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP), all'indipendenza e al pluralismo dei media[31]; prende atto con grande preoccupazione del recente trattenimento di una giornalista da parte delle autorità francesi, in apparenza al fine di individuare le sue fonti, nonché delle intercettazioni telefoniche illegali ai danni di un giornalista dei Paesi Bassi del "De Correspondent";

19. invita le istituzioni dell'UE a concludere rapidamente un accordo in merito a una direttiva ambiziosa contro i casi di SLAPP; invita la Commissione a valutare la possibilità di introdurre altri atti legislativi per coprire tutti i casi di SLAPP;

20. condanna fermamente la mancata conduzione di indagini serie sull'omicidio di Giorgos Karaivaz; osserva che i due presunti assassini sono stati arrestati oltre due anni dopo l'omicidio sulla base di prove apparentemente in possesso della polizia fin dall'inizio delle indagini; ritiene che il mandante dell'omicidio non sia stato ancora identificato; osserva che Karaivaz – come Daphne Caruana Galizia e Ján Kuciak – stava indagando su casi di corruzione e reati e potrebbe essersi inimicato persone influenti, anche in ambienti politici; sottolinea che il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia non è stato ancora processato e che le autorità non hanno ancora affrontato in maniera adeguata i casi di corruzione e i reati sui quali stava indagando;

21. condanna la sorveglianza illegale dei giornalisti, in particolare per mezzo di spyware; è costernato per il rifiuto della Commissione di attuare tutte le raccomandazioni della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e lo considera un'omissione; sottolinea che non è mai stata fatta giustizia nelle diverse centinaia di casi di utilizzo illegittimo di spyware nei confronti di giornalisti, attivisti, politici, avvocati e altri obiettivi politici; conclude pertanto che, al contrario di quanto sostenuto dalla Commissione, molte autorità nazionali non sono intenzionate o non sono in grado di affrontare il problema e lasciano le vittime senza mezzi effettivi di ricorso e non salvaguardano la democrazia; è profondamente preoccupato per l'effetto dissuasivo che l'impunità dell'utilizzo illegittimo di spyware ha sui giornalisti e sulle loro fonti;

22. sottolinea che l'impatto dell'uso illegittimo di spyware è molto più marcato negli Stati membri in cui le autorità che di norma sono incaricate di indagare, fornire mezzi di ricorso alle persone prese di mira e garantire la rendicontabilità sono controllate dallo Stato e che, quando esiste una crisi dello Stato di diritto e l'indipendenza della magistratura è a rischio, le autorità nazionali non possono essere invocate; invita pertanto la Commissione a introdurre un sistema di monitoraggio specifico per paese e ad attuare le raccomandazioni riguardanti l'uso illegittimo di spyware negli Stati membri nella relazione sullo Stato di diritto, valutando la capacità delle istituzioni statali di

[30] Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, *Letter to the Speaker of the House of Malta* (Lettera al presidente del parlamento di Malta), 26 settembre 2023.
[31] International Press Institute, *Murdered, surveilled and sued: decisive action needed to protect journalists and salvage press freedom in Greece* (Assassinati, sorvegliati e citati in giudizio: è necessaria un'azione decisa per proteggere i giornalisti e tutelare la libertà di stampa in Grecia), 27 settembre 2023.

fornire mezzi di ricorso alle persone prese di mira;

Trasparenza e accesso alle informazioni

23. si rammarica per le continue difficoltà incontrate da numerosi cittadini, giornalisti e parlamentari in diversi Stati membri nell'ottenere informazioni e l'accesso ai documenti; sottolinea che troppo spesso le autorità pubbliche ostacolano deliberatamente l'accesso a informazioni e documenti, procrastinando in maniera sproporzionata le decisioni o fornendo un accesso artificioso e parziale alle informazioni;

Spazio della società civile

24. riconosce il ruolo cruciale della società civile e di uno spazio civico sano per il rispetto e la protezione dello Stato di diritto e ribadisce la sua richiesta di dedicare un capitolo a parte alla situazione della società civile negli Stati membri; osserva che la Commissione rileva che Malta, Irlanda, Bulgaria, Lituania e Germania hanno annunciato o avviato sforzi tesi a migliorare le condizioni per la società civile e che quest'ultima incontra gravi ostacoli in paesi come Cipro, Grecia, Spagna, Italia e Francia e continue restrizioni sistematiche in Ungheria e Polonia; invita tutti gli Stati membri ad accettare le organizzazioni della società civile (OSC) in quanto importanti portatori di interessi nella vita democratica e a creare un ambiente favorevole per la società civile;

25. invita la Commissione a investire maggiormente, attraverso finanziamenti specifici, nella creazione della capacità delle OSC di monitorare la situazione dello Stato di diritto negli Stati membri e di riferire al riguardo, e a garantire un'adeguata protezione alle organizzazioni della società civile che partecipano al processo;

La protezione delle minoranze

26. osserva che la regressione democratica e dello Stato di diritto spesso si accompagna alla compromissione dei diritti delle minoranze, il che evidenzia una volta di più la necessità di adottare un approccio globale al monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nelle relazioni future; lamenta la mancanza di progressi nell'ambito della protezione delle minoranze in tutta l'UE; condanna i discorsi d'incitamento all'odio, anche da parte di funzionari governativi o politici, nei confronti dei gruppi minoritari;

27. invita gli Stati membri dell'UE a fare della protezione dei diritti delle persone LGBTIQ+ una priorità reale e trasversale in tutti gli ambiti di intervento strategico; esorta la Commissione a utilizzare tutti i mezzi disponibili per garantire che i diritti delle persone LGBTIQ siano rispettati nell'UE, anche utilizzando le procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri; invita gli Stati membri a tenere conto delle dodici raccomandazioni del Comitato direttivo sull'antidiscriminazione, la diversità e l'inclusione del Consiglio d'Europa volte a contrastare i reati generati dall'odio contro le persone LGBTIQ+ nonché delle raccomandazioni della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza[32]; prende atto del recente progetto di legge rumeno teso a

[32] Consiglio d'Europa, Comitato direttivo sull'antidiscriminazione, la diversità e l'inclusione, Thematic review of the implementation of Recommendation CM/Rec(2010)5 (Riesame tematico dell'attuazione della

conformarsi alla sentenza *Coman* della CGUE del 2018[33], nonché delle critiche secondo cui il progetto di legge attua tale sentenza in modo estremamente limitato e non garantisce pari diritti alle coppie dello stesso sesso[34];

28. ribadisce che i diritti delle donne sono diritti umani e che nulla può giustificare una regressione dei diritti e dell'autonomia delle donne; condanna in particolare l'attacco ai diritti sessuali e riproduttivi di donne e ragazze posto in atto in diversi Stati membri; ritiene che il diritto all'aborto sicuro e legale dovrebbe essere sancito dalla Carta dei diritti fondamentali;

29. invita la Commissione a includere un nuovo pilastro specifico sulla protezione delle minoranze nella prossima relazione, per mappare tutte le forma di xenofobia, razzismo, antisemitismo, islamofobia, antiziganismo e fobia LGBTIQ negli Stati membri;

30. esprime il proprio disappunto per la lentezza con la quale la Commissione affronta il mancato rispetto delle leggi e della giurisprudenza in materia di diritti fondamentali da parte degli Stati membri; respinge l'interpretazione della Commissione secondo la quale il rifiuto delle autorità nazionali di conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sui casi riguardanti i diritti fondamentali debba essere considerato un "caso individuale" e non essere affrontato mediante procedure d'infrazione; esorta la Commissione, in quanto custode dei trattati, ad assolvere la propria responsabilità per l'applicazione della normativa dell'UE in materia di diritti umani e a non fare affidamento sull"applicazione privata";

Conclusioni trasversali sulla situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'UE

31. esprime grave preoccupazione, alla luce di quanto sopra, per l'erosione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'UE; sottolinea che per quanto il quadro presentato nella relazione sullo Stato di diritto della Commissione evidenzi numerosi sviluppi preoccupanti, la situazione appare ancor più allarmante se si considerano altre relazioni e fonti indipendenti; rileva che sebbene taluni Stati membri siano esemplari nella protezione e promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, in un'Unione europea interdipendente e aperta l'erosione di tali valori in altri Stati membri compromette e mina le istituzioni dell'UE e la situazione nell'Unione nel suo insieme;

raccomandazione CM/Rec(2010)5), 14 settembre 2023;Consiglio d'Europa, Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, *ECRI General Policy Recommendation No. 17 on preventing and combating intolerance and discrimination against LGBTI persons* (Raccomandazione di politica generale n. 17 dell'ECRI sulla prevenzione e la lotta all'intolleranza e alla discriminazione nei confronti delle persone LGBTI), 28 settembre 2023.

[33] Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2018, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania), ECLI:EU:C:2018:385.

[34] Euractiv, *Romanian LGBTQ+ community wants equal rights, not special conditions* (La comunità LGBTQ+ rumena vuole pari diritti, non condizioni speciali), 22 settembre 2023.

Applicazione del diritto dell'UE

32. osserva che la corretta applicazione di tutte le normative dell'UE rappresenta di fatto la condizione necessaria per un'unione basata sullo Stato di diritto; condanna la talvolta evidente e spudorata inosservanza, da parte di diversi Stati membri, delle normative europee in vari ambiti, quali l'asilo, l'attuazione delle sanzioni e i diritti umani; sottolinea che ciò rischia di rendere l'UE un'area nella quale vige l'illegalità, dove alcuni Stati membri si sentono più uguali di altri e i diritti e le libertà dei cittadini europei non sono tutelati in maniera uniforme;

33. ricorda alla Commissione che essa è innanzi tutto la custode dei trattati; rammenta che pubblicare una relazione non è sufficiente per rafforzare la nostra unione basata sullo Stato di diritto ma che la relazione deve tradursi in azioni di esecuzione concrete, soprattutto laddove non sia dato pieno seguito alle raccomandazioni;

34. deplora vivamente il fatto che la Commissione non agisca in maniera più concreta per l'applicazione del diritto dell'UE; invita pertanto la Commissione ad aumentare il numero di nuove procedure d'infrazione e a portare avanti le procedure d'infrazione in corso con maggiore audacia e urgenza; esorta la Commissione a non utilizzare il "dialogo" con gli Stati membri o la procedura "pilota" quale mezzo di tipo aperto per evitare di avviare procedure d'infrazione effettive; invita la Commissione a rivedere il proprio approccio – che non trova alcun fondamento nei trattati – di non utilizzare le procedure d'infrazione per casi "individuali", poiché tale approccio ha causato gravi violazioni dei diritti dei cittadini in tutta l'UE, soprattutto quando i loro governi si rifiutano di rispettare il diritto dell'UE o le sentenze della CGUE, dato che la maggior parte di questi casi non sono individuali ma riguardano questioni strategiche e fondamentali;

35. rileva il persistente problema dell'attuazione incompleta delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), prendendo atto delle recenti decisioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa[1]; accoglie con favore l'inclusione degli indicatori sistemici sull'attuazione delle principali sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nella relazione sullo Stato di diritto dall'edizione del 2022; invita tuttavia la Commissione a istituire un quadro di valutazione dedicato al monitoraggio dell'attuazione di ogni sentenza della CGUE e della CEDU riguardante la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e a integrarlo appieno nella relazione annuale sullo Stato di diritto; invita gli Stati membri ad attuare senza indugio le sentenze pendenti e invita la Commissione a valutare le conseguenze per il rispetto del diritto dell'UE e ad avviare procedure d'infrazione ove necessario;

La relazione sullo Stato di diritto come strumento

36. riconosce che la relazione sullo Stato di diritto è diventata un parametro di riferimento per il lavoro delle istituzioni dell'UE sulle questioni riguardanti lo Stato di diritto e in Stati membri specifici;

37. conviene che la relazione sullo Stato di diritto della Commissione è più completa rispetto alla prima edizione del 2020; deplora, tuttavia, che l'edizione 2023 della relazione non sia stata estesa in maniera significativa con l'aggiunta di un nuovo pilastro

articolato; ribadisce la propria posizione secondo cui la relazione dovrebbe riguardare l'intero ambito di applicazione dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE che non possono essere considerati separatamente; invita la Commissione ad ampliare la portata della relazione del prossimo anno;

38. esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione, nel suo tentativo di essere oggettiva e imparziale, è talvolta troppo diplomatica e imprecisa nel rilevare i problemi in materia di Stato di diritto negli Stati membri; deplora che l'uso di un linguaggio eufemistico e il numero artificiosamente uguale di conclusioni e raccomandazioni per Stato membro celino le reali differenze tra gli Stati membri; ritiene che la valutazione dell'attuazione delle raccomandazioni dovrebbe essere più precisa e qualitativa, non tenendo soltanto conto delle modifiche legislative ma anche di prove reali e indipendenti della loro attuazione pratica; prende atto delle differenze, a volte decisamente marcate, tra le sintesi dei capitoli dedicati ai paesi e il contenuto approfondito dei capitoli stessi, che suggeriscono un intervento editoriale;

39. ribadisce che molte sfide in tal senso potrebbero essere superate coinvolgendo un gruppo indipendente di esperti per l'elaborazione della relazione, poiché sarebbero meno condizionati da considerazioni di natura diplomatica; invita la Commissione a riconsiderare la propria posizione su tale punto e a valutare tutte le opzioni di coinvolgimento di esperti indipendenti nelle prossime edizioni della relazione sullo Stato di diritto;

40. sostiene che la relazione annuale sullo Stato di diritto non rappresenta un fine in sé, poiché il monitoraggio della situazione non è sufficiente ma dovrebbe piuttosto condurre a un'azione specifica per colmare le lacune individuate;

Cooperazione e procedure interistituzionali sullo Stato di diritto

41. prende atto della valutazione in corso da parte del Consiglio del dialogo sullo Stato di diritto e della posizione dichiarata dal Consiglio secondo cui prenderà in considerazione un'ulteriore possibile cooperazione interistituzionale in tale contesto; invita il Consiglio a rendere più inclusivo il dialogo sullo Stato di diritto invitando altre istituzioni e portatori di interessi alle proprie sessioni, in particolare gli organismi del Consiglio d'Europa come la commissione di Venezia, nonché i rappresentanti del Parlamento europeo;

42. deplora che la Commissione e il Consiglio abbiano finora respinto la proposta del Parlamento di concludere un accordo interistituzionale sullo Stato di diritto; ribadisce la propria disponibilità a riprendere i colloqui su tale accordo;

43. invita nel frattempo le altre istituzioni a valutare almeno un'ulteriore cooperazione nel contesto della proposta di progetto pilota interistituzionale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, che contribuirebbe a rafforzare la fiducia tra le istituzioni in maniera pratica, in particolare condividendo le pratiche di monitoraggio, dialogo e riunione;

44. condanna l'assoluta mancanza di progressi relativamente alle procedure in corso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE; esorta il Consiglio a tener conto di tutti i nuovi

sviluppi che interessano lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali; rinnova l'invito al Consiglio a tener conto delle raccomandazioni nel quadro di tale procedura, sottolineando che eventuali ulteriori ritardi in tale azione equivarrebbero a una violazione del principio dello Stato di diritto da parte dello stesso Consiglio; insiste sul rispetto del ruolo e delle competenze del Parlamento;

45. invita la Commissione a includere, monitorare attentamente e salvaguardare le condizioni riguardanti la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in tutti gli strumenti e i processi di bilancio; chiede in tal senso alla Commissione di non sbloccare i fondi di coesione destinati all'Ungheria a meno che non siano pienamente soddisfatte tutte le condizioni necessarie e che la magistratura ungherese possa essere considerata pienamente indipendente sulla carta e nella pratica; invita la Commissione e il Consiglio ad applicare ulteriormente e senza indugi il regolamento relativo alla condizionalità legata al rispetto dello Stato di diritto ove necessario e a non revocare le misure adottate nel caso dell'Ungheria fin tanto che tutti gli obiettivi intermedi non siano effettivamente conseguiti; chiede alla Commissione di verificare rigorosamente che gli obiettivi intermedi riguardanti lo Stato di diritto previsti dai piani per la ripresa e la resilienza dei diversi Stati membri siano conseguiti, quale condizione per l'erogazione dei finanziamenti quando gli Stati membri presentano domanda di pagamento; invita la Commissione ad attribuire la responsabilità primaria per l'applicazione di tali condizioni ai commissari responsabili dello Stato di diritto;

°

° °

46. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.